

4242/23

ORIGINALE



ART 13

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANGELO SPIRITO

Presidente

DANILO SESTINI

Consigliere

CHIARA GRAZIOSI

Consigliere

GIUSEPPE CRICENTI

Consigliere - Rel.

ANNA MOSCARINI

Consigliere

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud. 14/12/2022 CC
B
Cron. 4242
R.G.N. 2422/2020

ORDINANZA

sul ricorso 2422/2020 proposto da:

Francesco, elettivamente domiciliato in

.

e

;

-ricorrente -

contro

Domenico,

Vincenzo,

Antonio, Telenorba

Spa in persona del Legale Rappresentante pro tempore, domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato) ;

-controricorrente -

2022
2218

avverso la sentenza n. 2524/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 da CRICENTI GIUSEPPE;

Ritenuto che

1.- Francesco [redacted] è medico ortopedico del Policlinico di Bari. Rispetto al suo reparto è stata avviata una inchiesta amministrativa sull'assenteismo dei medici, che, in particolare nel settembre del 2009, si sarebbero fatti sostituire da studenti, facendo svolgere a quest'ultimi compiti che invece erano loro, e persino la stessa visita dei pazienti.

Per questi fatti, in un primo momento, il prof. [redacted] era stato sospeso dal servizio, per esservi poi riammesso a seguito di una più approfondita valutazione delle circostanze.

2.- Poiché la vicenda aveva avuto una certa risonanza, anche nazionale (ne avevano riportato notizia quotidiani diffusi, come <<La Repubblica>> ed il <<Corriere del Mezzogiorno>>, oltre che trasmissioni televisive, come <<Striscia la Notizia>>), il ricorrente venne invitato a discutere del tema, in una trasmissione televisiva diffusa dalla emittente locale <<Telenorba>>.

In realtà, egli sostiene, come si vedrà meglio in seguito, di essere stato rassicurato in un primo momento dall'organizzatore della trasmissione, tale Antonio [redacted] che non si sarebbe discusso della vicenda di assenteismo che lo riguardava, e fu sulla base di tale rassicurazione che [redacted] accettò di partecipare: salvo ad accorgersi poi che solo sul quell'argomento la trasmissione verteva.

In particolare, egli trovò, in studio, oltre che il conduttore, anche un invitato del programma <<Striscia la Notizia>>, che lo incalzò con domande sulla sua abitudine di falsificare le firme, e che il ricorrente ha trovato diffamatorie.

3.- Francesco [redacted] a seguito di tale trasmissione, ha citato in giudizio il responsabile della trasmissione stessa, ossia Francesco [redacted] il conduttore Enzo [redacted] e Domenico [redacted] satirico personaggio di <<Striscia la Notizia>>, sostenendo non solo di essere stato invitato con l'inganno, ossia di essere stato rassicurato del fatto che si trattava di una trasmissione su temi diversi, ma soprattutto di essersi visto attribuire un fatto falso - vale a dire di essere oggetto di indagine penale e di sanzione amministrativa- e di essere stato dileggiato dal [redacted] con le sue continue allusioni alle false sottoscrizioni, che rimandavano all'accusa di essersi fatto sostituire da studenti durante i turni ospedalieri.

4.- Il Tribunale ha rigettato la domanda ed ha ritenuto che il conduttore aveva riferito un fatto ritenuto verosimile, poiché riportato dai mezzi di comunicazione di diffusione nazionale, mentre il [redacted] aveva in realtà fatto satira, ossia aveva utilizzato una forma espressiva che non richiede verità, ma è che percepibile come ironica dal pubblico.



4.1.-Questa decisione è stata confermata in appello: i giudici di secondo grado hanno intanto ritenuto inammissibili alcune prove che il ricorrente aveva proposto per dimostrare che i fatti lui attribuiti (di essere un assenteista) erano falsi; ma hanno altresì ritenuto che i due giornalisti hanno esercitato correttamente il diritto di cronaca in quanto ritenevano verosimili quei fatti, la cui verità poteva dirsi putativa. Infine, hanno riconosciuto nelle parole del ricorrente un legittimo esercizio del diritto di satira.

4.2.- Francesco ... ricorre avverso tale decisione con otto motivi di censura (la numerazione contenuta in ricorso è fallace dal terzo al sesto). Resistono con unico controricorso gli originari convenuti, altresì con memoria.

Considerato che

5.-I primi sei motivi mirano ad evidenziare una serie di errori processuali della decisione impugnata, che avrebbe disatteso non solo alcune prove già in atti, ma avrebbe altresì negato l'ammissione di altre, le quali invece dimostravano che il fatto attribuito al ricorrente- ossia il suo assenteismo- era falso.

Questi primi sei motivi dunque censurano una *ratio* autonoma della decisione impugnata: quella, per l'appunto, sulla omessa considerazione della falsità del fatto attribuito al ricorrente.

6.-Infatti, con il **primo motivo** si denuncia violazione dell'articolo 115 c.p.c.: la Corte di Appello ha ritenuto inammissibili alcune prove (segnatamente quelle testimoniali) perché la loro richiesta di ammissione non era stata reiterata con le conclusioni. Invece, il ricorrente assume di averla reiterata avendo nella conclusionale affermato di "riportarsi alla propria nota conclusiva", nota nella quale, per l'appunto, si indicavano le prove.

7.-Con il **secondo motivo** si denuncia nuovamente violazione dell'articolo 115 c.p.c.. Il ricorrente aveva chiesto di produrre in giudizio i documenti della inchiesta amministrativa interna, dai quali sarebbe emerso, se fossero stati acquisiti, che l'amministrazione aveva ritenuto insussistenti le accuse di assenteismo: egli aveva più volte chiesto, alla amministrazione che li possedeva, di averne copia, ma solo dopo il primo grado di giudizio li aveva ottenuti, così che non avrebbe potuto produrli prima. La Corte, oltre a ritenerli tardivi, li ha comunque considerati irrilevanti, alla luce di quanto si dirà in seguito.

8.-Il **terzo motivo** denuncia omesso esame di un fatto rilevante e controverso, oltre che motivazione apparente e comunque violazione dell'articolo 115 c.p.c.. Il ricorrente, con quei documenti, presi dalla ispezione effettuata nel suo reparto, avrebbe dimostrato che era falso che i giorni 20,21,e 22 settembre egli era assente ingiustificato. Alla sua richiesta di ammissione, la Corte ha replicato che tuttavia, quei documenti non dimostravano che egli fosse presente anche il 19 di settembre, altro giorno di ritenuta sua ingiustificata assenza. Ma, secondo il ricorrente, il 19 settembre non era invece giorno in contestazione: nessuno gli attribuiva l'assenza in quella data. Così che la Corte è incorsa in una omissione



– se avesse letto i documenti non le sarebbe sfuggita la circostanza- oltre che in violazione delle prove emerse agli atti.

9.- Il **quarto motivo**, che denuncia pure esso violazione dell'articolo 115 c.p.c., è uno sviluppo del precedente: la Corte avrebbe erroneamente tratto la convinzione che si parlasse anche del giorno 19 settembre, mai menzionato però dal ricorrente.

10.- Il **quinto motivo**, che denuncia violazione degli articoli 112 c.p.c. e 115 c.p.c., ritorna sulla questione dei giorni di assenza e della loro prova: come già denunciato con il secondo motivo, a parere del ricorrente, la Corte ha ritenuto in modo ingiustificato inammissibile la richiesta di produrre documenti in appello; nell'adottare tale pronuncia la Corte di Appello, oltre a non considerare, in base a quanto detto nel secondo motivo, che non era stato possibile procurarsi quei documenti per tempo, non ha tenuto conto della prova, che pure era in atti, di tale difficoltà: era stata depositata l'ennesima istanza con cui il ricorrente chiedeva di avere i verbali ispettivi e da cui emergeva che invece era presente, a dimostrazione del fatto che egli si era attivato per produrre il documento, ma che, per fatto del terzo- l'amministrazione che lo possedeva- non aveva potuto averlo prima.

11.- Il **sesto motivo** denuncia violazione degli articoli 2727 e ss. c.c. e 2697 c.c..

La Corte ha ritenuto che mai, con gli atti introduttivi, il ricorrente ha posto la questione della falsità della sua iscrizione nel registro degli indagati. Questa circostanza, della verità della iscrizione nel registro degli indagati, secondo il ricorrente è valorizzato dalla Corte per dimostrare l'irrilevanza di una censura contenuta altresì nel secondo motivo: il ricorrente mirava a dimostrare che era stato indotto in inganno, nel senso che gli avevano assicurato che nella trasmissione televisiva non si sarebbe parlato della questione dell'assenteismo; se invece lo avessero avvisato non ci sarebbe andato. Secondo la Corte quella dimostrazione è irrilevante in quanto il ricorrente comunque avrebbe dovuto immaginare per cosa lo avevano invitato, anche a causa del fatto di essere indagato per quello: ecco dunque, che, cadendo la verità della indagine penale in corso, cade anche la supposizione della Corte di Appello. Non essendo di fatto indagato, il ricorrente non poteva presumere che lo avessero invitato per via dell'indagine.

12.- Questi motivi mirano essenzialmente a dimostrare che, ove certi fatti fossero stati provati, o meglio ove il ricorrente fosse stato messo in condizione di farlo, ne sarebbe derivata la prova che essi erano falsi e che dunque illegittimamente era stato esercitato il diritto di cronaca, il quale presuppone che si riferiscano notizie vere.

Risultava infatti la sua presenza, e non già l'assenza, nei giorni presi ad oggetto della ispezione, ed era irrilevante invece il giorno (19 settembre) su cui fa leva la decisione impugnata.

 4

Il ricorrente cioè si duole del fatto che non sono state ammesse prove che avrebbero dimostrato la falsità della notizia del suo assenteismo, o che avrebbero dimostrato che, se lui avesse saputo di cosa si parlava in trasmissione, non ci sarebbe andato, così impedendo che la trasmissione avesse quel contenuto.

13.- In realtà le *rationes decidendi*, quanto alla posizione del conduttore e dell'organizzatore della trasmissione, sono due.

Una è, per l'appunto, quella contestata dai sei motivi precedenti, ed attiene alla prova della verità della notizia divulgata o commentata, oltre che alla circostanza dell'inganno sul tema della trasmissione. Ma l'altra verte sulla circostanza che la notizia era ritenuta verosimile dai giornalisti, e dunque la verità di essa era putativa e come tale scusabile. La Corte infatti osserva che poiché vi era una indagine amministrativa che ha portato alla momentanea sospensione del ricorrente, poiché la notizia dell'assenteismo in quell'Ospedale era riportata da quotidiani a diffusione nazionale, poiché lo stesso ricorrente non aveva negato la sua sospensione, doveva concludersi che i giornalisti avevano giustamente ritenuto verosimile il fatto, ossia l'assenza ingiustificata del ricorrente dal posto di lavoro (p.5).

14.- Questa *ratio* è contestata dal ricorrente con il **settimo motivo**, che denuncia violazione della legge sulla stampa (l. 47 del 1948) e degli articoli 112, 115 e 345 c.p.c.

La tesi è che non poteva ritenersi putativamente vero un fatto non adeguatamente verificato. Meglio: i giornalisti non potevano limitarsi a prendere atto delle notizie divulgate da altri, ma dovevano verificarle per stabilirne l'attendibilità. Solo questa verifica rende putativa la verità del fatto, ossia rende incolpevole la credenza che il fatto fosse vero.

15.- Questa seconda *ratio decidendi* è dirimente. E dunque l'esame del settimo motivo, per ciò che attiene alla posizione del responsabile e del conduttore del programma televisivo, è assorbente.

In altri termini, se il fatto attribuito al ricorrente, benché rivelatosi poi falso, fosse stato al momento della trasmissione verosimilmente vero e se tale verosimiglianza poteva dirsi ragionevole ai giornalisti, ossia se sussiste il presupposto della verità putativa, non ha alcuna utilità la dimostrazione che la notizia era falsa, che il fatto attribuito al ricorrente era falso: anche se una tale dimostrazione vi fosse, non inciderebbe, poiché l'irresponsabilità dei giornalisti deriverebbe dall'aver confidato legittimamente nella verità della notizia, ossia deriverebbe dalla dimensione putativa della verità.

Ora, su tale questione il principio di diritto di questa Corte è nel senso che i giornalisti possono esimersi dal verificare le notizie che hanno fonte in atti investigativi o giudiziari, ma devono controllare l'attendibilità delle altre fonti (Cass. 29265/ 2022; Cass. 21969/ 2020).



Nella fattispecie, la notizia dell'assenteismo, non tanto risultava da altre fonti giornalistiche, circostanza che, se considerata da sola, avrebbe imposto maggiori verifiche, ma era emersa da indagini interne all'ospedale, ed in particolare dal provvedimento di sospensione che l'amministrazione di appartenenza aveva adottato ai danni del ricorrente proprio per assenteismo.

Si tratta di un atto di investigazione interna, di rilievo pubblico, su cui i giornalisti hanno fatto affidamento.

Essi, come risulta dalla sentenza impugnata (p. 2), hanno riferito che nel Policlinico di Bari era invalso il malcostume dell'assenteismo, e della sostituzione dei medici con studenti, che sottoscrivevano i referti al posto di quelli.


La sentenza impugnata riferisce altresì il contenuto- non contestato- del provvedimento di sospensione, che è stato emesso esattamente per quei fatti. Ora, se si ammette che il giornalista non ha onere di verificare la fondatezza di una investigazione o di una indagine penale, e la *ratio* di tale regola è nel fatto che una tale verifica si dimostrerebbe soverchia, non potendo il giornalista sindacare l'indagine, oltre che per il fatto che l'indagine condotta da organi pubblici conferisce al fatto una certa verosimiglianza, sufficiente di per sé al giornalista; se si ammette ciò, allora questa regola vale anche per l'indagine amministrativa ed il provvedimento pubblico che ne segue: sarebbe soverchio onere imporre una contro-indagine al giornalista, il quale può fare invece affidamento su un provvedimento in quel momento valido ed efficace, che manifesta la posizione di una pubblica amministrazione, e poco importa che esso sia stato successivamente revocato, in quanto ovviamente la verosimiglianza del fatto va valutata in relazione al momento in cui ne è fatta divulgazione, non già con il senno di poi (Cass. 12013/ 2017).

Se dunque si ammette che la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione del criterio della verità putativa, ossia se si ammette che l'accertamento circa la apparente verosimiglianza del fatto è fondato, allora ne deriva che le censure relative alla sua falsità sono assorbite. Ossia: non ha rilevanza stabilire se il fatto era vero o falso, poiché anche ad ammetterlo come falso, in quel momento, era ritenuto verosimilmente vero dai giornalisti.

16.- L'ottavo motivo verte sulla posizione del [redacted] che è l'inviato del programma <<Striscia la Notizia>> e denuncia violazione dell'articolo 115 e 112 c.p.c.

La Corte ha ritenuto che le espressioni utilizzate dal [redacted] fossero, anche in ragione della abituale veste di costui, di istrionico inviato della trasmissione <<Striscia la notizia>>, espressione del diritto di satira, che non è vincolata dalla verità dei fatti, trattandosi, come avevano evidenziato i giudici di primo grado, di una forma di espressione caratterizzata da metafore e trasfigurazioni della realtà.

Il ricorrente contesta questa ricostruzione, che secondo lui, sarebbe il frutto di un travisamento dei fatti emersi in giudizio, e dunque delle stesse prove.



Era ossia emerso che il [redacted] non si era limitato a fare ironia, secondo il suo mestiere, ma aveva insinuato "fatti", aveva cioè presentato ai telespettatori la sua versione dei fatti, non come di uno che ci fa ironia sopra, ma come di uno ha che compiuto una inchiesta e li ha accertati.

Dunque, saremmo fuori dalla satira.

Il motivo è infondato per due ordini di ragioni.

Intanto, che si sia trattato di satira dipende da una interpretazione dei fatti adeguatamente motivata: i giudici di merito ricavano che quella di [redacted] fosse satira, anziché cronaca, dalla circostanza che costui altro non faceva di mestiere che quello, ossia dal fatto che veniva invitato solo a fare ironia e che il pubblico lo conosceva come un istrionico inviato.

Non si può dire che i giudici non hanno tenuto conto dei fatti emersi in giudizio nel momento in cui hanno qualificato come satira anziché come cronaca la condotta del [redacted] li hanno invece considerati, ma qualificati in modo diverso da come il ricorrente assume.

Ciò posto, vale il principio per cui "la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente dalla cronaca, è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato". (Cass. 6919/ 2018).

Se pure è vero che il [redacted] agiva all'interno di una trasmissione di cronaca, è altresì vero che il contesto non ha fatto mutare il suo ruolo da comico o satirico commentatore a quello di cronista o giornalista di inchiesta.

E dunque la satira oltre a non essere necessariamente vincolata al requisito della verità dei fatti, può avere lo scopo di denuncia sociale e politica, come in questo caso, e spingersi fino all'uso di espressioni lesive della reputazione: ciò si giustifica proprio in quanto essa è percepita dal pubblico come satira piuttosto che come resoconto di fatti che devono essere veri.

Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 3000, 00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti



per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Roma 14 dicembre 2022

Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Simone Farfani

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, 10 FEB, 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Simone Farfani

